

Vicenza, 26 Febbraio 2014
Prot. N° 000/2014

Gent.ma

A mezzo mail

OGGETTO: quesito posto alla Commissione Liquidazione Parcelle - risposta

Gentile Collega,

la presente in riscontro alla Tua del 10.12.2013 che sottopone a Codesta Commissione il seguente **quesito**:

“procedura da adottare per la liquidazione di parcelle riferite a compensi per attività di sindaco/presidente di collegio sindacale, con incarico iniziato il 25/05/2011 (in vigenza della TP) e terminato per dimissioni il 10/12/2013”

Parere della Commissione Liquidazione Parcelle:

per dare una risposta al quesito la Commissione ha valutato quanto segue:

- la tariffa professionale è stata abrogata con DL 24 Gennaio 2012 n. 1 convertito nella Legge 24 Marzo 2012 n. 27;
- dal 23.08.2012 sono entrati in vigore i parametri di cui al DM 20 luglio 2012 n. 140. Tali parametri determinano il compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale;
- il CNDCEC con PO 26/2012 ha stabilito che il rilascio del parere dell'Ordine continua per le parcelle che si riferiscono ad incarichi assunti e conclusi prima dell'entrata in vigore del DM 140/2012, quindi fino al 22.08.2012;
- secondo autorevole dottrina (Assonime n. 9 del 14.04.2011 – Business Jus Gustavo Desana) l'incarico di sindaco deve intendersi un tutt'uno per il triennio e non va spezzato anno per anno anche se il compenso è calcolato annualmente e, in vigenza della TP, sui risultati di bilancio dell'anno interessato.

Coordinando quanto sopra si conclude che:

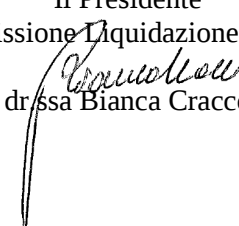
1. nel caso l'incarico dato prima dell'abolizione della TP avesse fatto riferimento all'applicazione della stessa è legittimo continuare la quantificazione dell'onorario con tale criterio
2. nel caso in cui nulla fosse stato stabilito al momento dell'incarico per la quantificazione degli onorari gli stessi dovranno essere liquidati con i criteri generali
 - a) valore e natura della pratica;
 - b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
 - c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
 - d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
 - e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
 - f) pregio dell'opera prestata.

Inoltre, a parere di questa Commissione, nulla vieta che quale “mero parametro”, si possa quantificare l'onorario nei limiti del DM 140/2012 dato che, in sede contenziosa, sarà la misura adottata dal Giudice.

3) in ogni caso, per gli incarichi terminati successivamente all'abolizione della TP, l'Ordine non potrà procedere alla liquidazione della parcella.

Cordiali saluti

Il Presidente
Commissione Liquidazione Parcelle


dr.ssa Bianca Cracco

